

### Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale - L'AQUILA



# **ACCORDO**

tra

### LA REGIONE ABRUZZO

 $\mathbf{e}$ 

## L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87.

**VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione** che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III:

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede tra l'altro, all'art. 2, comma 2, "l'equivalenza

formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, recante Norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 giungo 2010 di recepimento dell'Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, 28 luglio 2010, n. 65 contenente le Linee-guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all'allegato A, e relative tabelle 1, 2 e 3, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATO che, in base all'art. 2, comma 3, del ripetuto Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo;

**CONSIDERATO** che con il ripetuto Accordo del 29 aprile 2010 è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale dell'Abruzzo 13 settembre 2010 n. 700 è stato recepito il ripetuto Accordo del 29 aprile 2010;

**TENUTO CONTO** che il Capo II delle ripetute Linee-guida di cui all'allegato A dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli Istituti Professionali, precisamente:

- A) Offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'allegato 1), in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione:
- B) Offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ove gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale:

CONSIDERATA l'esigenza di definire con apposito Accordo territoriale tra l'Assessorato Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo la prima attuazione delle ripetute Linee Guida di cui all'allegato A, e relative tabelle 1, 2 e 3, dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, approvate con **Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 4/2011** e, in particolare, le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005 negli istituiti Professionali di Stato della Regione Abruzzo.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1. Finalità dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo che intendano aderirvi, di un ruolo integrativo rispetto all'offerta delle Istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87.
- 2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di istruzione e formazione professionale.

### Art. 2. Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato

1. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II delle Linee guida di cui all'allegato A dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, le parti concordano circa l'adozione del <u>sistema di offerta sussidiaria integrativa</u> che dovrà consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali di conseguire, al termine del

terzo anno, anche i titoli di Qualifica Professionale indicati nella Tabella 1, allegata alla ripetuta Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato.

- 2. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.
- 3. Ai fini di cui al precedente comma 1, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire agli studenti interessati la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.
- 4. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c), del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:
  - personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
  - caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro:
  - determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  - riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

# Art. 3. Programmazione dell'Offerta Formativa

1. Nell'ambito della programmazione territoriale la Regione Abruzzo, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti dell'organico dell'Istituto, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

#### Art. 4. Istituti Professionali destinatari dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo si applica a tutti gli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo che delibereranno di voler realizzare percorsi di Qualifica Triennale, coerenti con i piani di studio dei percorsi quinquennali, in regime di sussidiarietà di cui al precedente art. 2 e che ne faranno formale richiesta. Gli stessi si impegneranno a utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità ai sensi del citato art. 2, comma 4, del presente Accordo.
- 2. Con successivo atto della Regione di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, verrà approvato l'elenco degli Istituti Professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario coerenti con le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate.

## Art. 5. Esami finali e Certificazioni

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Abruzzo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005.

### Art. 6. Determinazione degli Organici

- 1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli Istituti Professionali per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo è consentito, nei limiti di cui agli allegati A/1 A/21, Tabella 2, allegata alla sopra richiamata Intesa del 16 dicembre 2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
- 2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli Istituti Professionali, elencati nell'allegata nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo al presente Accordo, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4, della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria.
- 3. Le classi iniziali degli Istituti Professionali Statali si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di Istruzione Professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di Qualifica Triennale di Istruzione e Formazione Professionale sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'Istituto scolastico è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di IeFP.
- 4. L'organico assegnato alle classi di IeFP non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all' art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 87/2010.
- 5. L'organico assegnato agli Istituti Professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 297/1994.

#### Art. 7. Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

- 1. Le parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV delle Linee guida di cui all'allegato A dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, con particolare riguardo a:
- a) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché l'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di IeFP, concernenti in particolare:
  - le iniziative programmate dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le Istituzioni formative, per l'applicazione delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
  - la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento tra ambiti disciplinari dell'Istruzione Professionale ed aree formative di IeFP.

- b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
  - tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
  - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
  - interventi territoriali di orientamento;
  - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

## Art. 8. Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

- 1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui al Capo II da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.
- 2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL, comparto scuola, per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente, avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
- 3. Gli oneri relativi al Presidente di Commissione, ai membri esterni e agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Abruzzo.
- 4. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica, costituita presso l'USR Abruzzo, sentita la Regione Abruzzo, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal CCNL del comparto scuola, in relazione ai soggetti e agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 9. Monitoraggio e Valutazione

1. I percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali Statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e della Regione Abruzzo che potranno avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione degli Istituti Nazionali a ciò preposti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

# Art. 10 Tavolo Tecnico Interistituzionale (TTI)

- 1. Per l'attuazione del presente Accordo, e con particolare riferimento all'art. 7, sarà istituito con apposita deliberazione di Giunta Regionale un Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale, nonché dai Dirigenti scolastici individuati dall'USR.
- 2. Il Tavolo Tecnico Interistituzionale potrà disporre la convocazione di altri Soggetti per le necessarie audizioni e gli opportuni confronti in merito alle tematiche da affrontare.
- 3. Per la partecipazione al suddetto Tavolo nulla è dovuto ai componenti del medesimo.

### Art. 11. Norme finali

- 1. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 ha termine il regime surrogatorio di cui all'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 226/2005 e all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010.
- 2. Il presente Accordo ha validità per il ciclo triennale di IeFP a partire dall'anno scolastico 2011/2012.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto delle Linee-guida di cui all'allegato A, e relative tabelle 1, 2 e 3, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, che qui si intendono integralmente richiamate.

L'Aquila lì

1 2 MAG. 2011

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo II Dirigente

(ai sensi della nota MIUR prot. 3547 del 25-11-2010)

Dott.ssa Maria Teresa Spinosi

Per la Regione Abruzzo l' Assessore alle Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

Avv. Paolo Gatti